

16 FEB 2012
9



14/2012
335/2012
14/2012 Rep

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Sciacca

in persona del giudice S. Capitano in funzione monocratica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 483/c/03 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2003 e vertente tra:

Martorana Giuseppe

Rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Camilleri e con lui elettivamente domiciliato in Sciacca, vicolo porta Palermo n. 1 presso lo studio dell'avv. Pietro Casandra

- attore -

E

Bipielle Società di Gestione del Credito s.p.a.,

In persona del l.r.p.t. quale procuratrice speciale della Banca Popolare di Lodi Soc. Coop. A.r.l., giusta procura speciale Notaio Stucchi del 7.8.2002 rep 42290/140324, elettivamente domiciliata in Sciacca, vicolo Sortino n. 9 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Maria Sepiacchi e rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale dall'avv. Francesco Trapani

- convenuta -

e nei confronti di :

Guber S.p.a.

In persona del l.r.p.t., quale procuratrice speciale di Maja Finance S.r.l. – già terza intervenuta n.q. di cessionaria della Bipielle Società di Gestione del Credito giusta contratto di cessione del 26.5.2006- in virtù di procura 3.7.2009 rep 818222, racc. 4432 Notaio Alessandro Degan, rappresentata e difesa dagli avv. Ilaria Mori del foro e Giancarlo di Fede del foro di Agrigento ed elettivamente domiciliati presso la cancelleria civile del Tribunale di Sciacca

- terza intervenuta -

Oggetto: contratti bancari.

In fatto e in diritto

1. Con atto di citazione ritualmente notificato Martorana Giuseppe, premettendo di essere titolare di due conti correnti bancari (c/c ordinario n. 21.11163.0 e c/c anticipi su fatture n. 11167.92) presso la filiale della Banca Popolare di Lodi dip 335 di Ribera la conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale in epigrafe:

1) di dichiarare la natura usuraria dei tassi di interesse applicati ai suddetti conti ai sensi dell'art. 1815 comma II c.c. e, per l'effetto, condannare la banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale; 2) di condannare la Banca Popolare di Lodi al risarcimento del danno arrecato all'attore per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in misura non inferiore ad € 5.000,00; 3) condannare la Banca al risarcimento del danno morale patito dall'attore per essere stato afflitto dalla preoccupazione di dover far fronte al contratto usurario, quantificabile in misura pari agli interessi usurari

calcolati nell'ultimo quinquennio; 4) condannare la Banca al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Si costituiva la Bipielle Società di Gestione del Credito s.p.a. nella qualità di procuratrice speciale della Banca Popolare di Lodi, Soc. Cop ARL eccependo preliminarmente la nullità della procura ad litem conferita dall'attore, non risultando detta procura apposta sulla copia notificata dell'atto di citazione; nel merito chiedeva il rigetto delle domande in quanto del tutto infondate, spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore della somma di € 65.565,30 (di cui € 14.105,30 oltre interessi al saggio convenzionalmente pattuito a far data dal 30.9.2003 e sino al soddisfo, corrispondente al saldo debitorio del c/c n. 1116388, intrattenuto con la filiale di Ribera, ed € 51.460,00 oltre interessi a far data dal 30.9.2003 e sino al soddisfo, corrispondente al saldo debitorio del c/c n. 1116792, dovuto dall'attore in forza del contratto di mutuo stipulato in data 30.3.1999).

Con comparsa depositata in data 27 marzo 2007 si costituiva la Maja Finance s.r.l. nella qualità di cessionaria della Bipielle Società di Gestione del Credito giusta contratto di cessione del 26.5.2006.

La causa, istruita con ctu contabile veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2008. Il giudice istruttore all'epoca designato per la trattazione della causa, con ordinanza del 21-25 maggio 2009, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio ritenendo opportuna la rinnovazione delle indagini tecniche contabili a mezzo di altro consulente posto che al ctu *"era stato richiesto anche di rivedere i calcoli... concernenti l'errata determinazione del tasso soglia relativamente al conto anticipi per il quale lo stesso ha tenuto conto soltanto degli interessi passivi senza computare gli oneri e riguardante altresì l'errata determinazione della differenza tra l'addebito praticato dalla banca e quello che avrebbe dovuto essere praticato*

sulla scorta del tasso soglia, avendo il ctu preso a base dei suoi calcoli i numeri debitori emergenti dagli estratti conto già falsati relativamente ad alcuni periodi dall'applicazione degli interessi usurari..."

Con comparsa di costituzione depositata il 3 novembre 2009 si costituiva la Guber S.p.a. in persona del l.r.p.t., quale procuratrice speciale della già interveniente Maja Finance S.r.l., in virtù di procura 3.7.2009 rep 818222 Notaio Alessandro Degan.

La causa, a seguito della rinnovazione della ctu contabile, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11 ottobre 2011 dal nuovo giudice designato con provvedimento del 28 aprile 2011.

2. La domanda è fondata nei termini più avanti precisati.

Preliminarmente osserva il giudicante che deve essere disattesa l'eccezione sollevata in comparsa dalla Bipielle Società di Gestione del Credito s.p.a., concernente la nullità della procura ad litem conferita dall'attore, non risultando detta procura apposta sulla copia notificata dell'atto di citazione: infatti, la mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione *"non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione sussista nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore"* (Cassazione civile sez. III, 26 settembre 2006 n. 20817).

Irrilevanti appaiono poi le doglianze dell'attore inerenti il difetto di legittimazione passiva dell'interveniente Maja Finance s.r.l. posto che, come noto, ai sensi dell'art. dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o

essere chiamato nel processo (...e la sentenza pronunciata spiega sempre i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare).

Venendo al merito si osserva che con l'entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108 - è mutata la *ratio* dell'art. 1815 c.c., alla quale era riconosciuta - nella sua originaria formulazione - una funzione di "normalizzazione" mediante la corresponsione dei soli interessi legali; la novella infatti ha modificato la disciplina civilistica del contratto viziato da clausole afferenti ad interessi usurari: l'art. 1815, 2°, c.c., prevede oggi che, nel caso in cui siano convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 4 l. n° 108/96). Si tratta di un'ipotesi di nullità parziale del contratto (art. 1419, 2° comma, c.c. e 1339 c.c.) che lascia per il resto il regolamento contrattuale valido ed efficace. Il contratto di mutuo con interessi usurari, viene trasformato, attraverso il meccanismo della nullità parziale, in contratto lecito, attraverso la sola eliminazione della clausola.

La L. 108/96 ha previsto quale principale elemento di novità (art 2) la rilevazione periodica e sistematica dei tassi effettivi globali medi (TEGM) applicata agli istituti di credito per omogenee categorie di operazioni e per classi di riferimento. Tale rilevazione avviene in base ad istruzioni operative dettate dalla Banca d'Italia .

Ciò premesso, si osserva che i conti oggetto di causa sono:

- 1) Conto corrente anticipi: il conto n. 11167/92 è stato acceso dal Sig. Martorana Giuseppe nel mese di giugno del 1998. La prima operazione è annotata il 23/6/1998, l'ultima il 9/4/2004 (giroconto a sofferenza del saldo debitorio).
- 2) Conto corrente ordinario: il conto n. 011163.0 è stato acceso dal Sig. Martorana Giuseppe nel mese di ottobre 1997. La prima operazione è annotata il 13/10/1997, l'ultima il 9/4/2004 (giroconto a sofferenza del saldo debitorio).

Come emerge dalla relazione peritale depositata il 19 marzo 2010 a seguito del disposto rinnovo della consulenza tecnica, il consulente ha calcolato il T.E.G. avuto riguardo alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia nel 2003 (Istruzioni della Banca d'Italia in G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2003), in cui veniva stabilito che la c.m.s. (che nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, compenso che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e che viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento), non doveva entrare nel TEG ma doveva essere rilevata separatamente.

$TEG = INTERESSI \times 36.500 / \text{NUMERI DEBITORI} + \text{ONERI} \times 100 / \text{ACCORDATO}$.

Il ctu ha quindi accertato che, con riguardo al conto corrente anticipi, i tassi effettivi globali praticati dall'Istituto di Credito (determinati con il metodo suggerito dalla Banca D'Italia ed espungendo dal calcolo la c.m.s.) hanno superato sempre il tasso soglia con eccezione del II, III e IV trimestre del 1998 nonché del II e III trimestre del 2003; con riguardo invece al conto corrente ordinario il tasso praticato è stato sempre entro soglia ad eccezione del IV trimestre del '97, nonché il II, III e IV trimestre del 2003.

Inoltre, per il primo conto la c.m.s. applicata è stata sempre inferiore al c.m.s. soglia mentre per il conto corrente ordinario nei trimestri I, II e III 1998, I, II, III e IV 1999, I, II, III e IV 2000, III e IV 2001, I, II, III e IV 2002 e I 2003, la c.m.s. applicata è risultata essere superiore alla c.m.s. soglia.

Il ctu quindi, rideterminando il saldo finale alla luce della clausola generale dettata dall'art. 1815 c.c. e, applicando i parametri di cui all'art. 2 della L.

108/1996 (ove si considera come costo effettivo del finanziamento "le commissioni e le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese eccetto imposte e tasse"), ha concluso nel senso che il danno economico cagionato al correntista corrisponde all'ammontare complessivo del costo del finanziamento, comprensivo di interessi debitori, commissioni e spese collegate all'erogazione del credito.

Ne consegue che il saldo finale del conto anticipo su fatture n. 000001116792 al 09/04/2004, ossia alla data di passaggio in sofferenza del rapporto, espungendo gli interessi passivi, le commissioni e le spese collegate all'erogazione del credito, ascende ad € 7.403,54; il saldo finale del conto corrente ordinario n. 011163.0 al 09/04/2004, ossia alla data di passaggio in sofferenza del rapporto, espungendo gli interessi passivi, le commissioni e le spese collegate all'erogazione del credito, ascende ad € 2.007,76.

Le conclusioni del ctu, logicamente argomentate e prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati raccolti, vengono fatte proprie da questo Tribunale ai fini della decisione della causa.

Non può invece trovare accoglimento, perchè del tutto generica e sfornita di prova, la domanda volta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore "per essere stato afflitto dalla preoccupazione di dover far fronte al contratto usurario"; così come la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno patito per la violazione da parte dell'Istituto dei principi di buona fede e correttezza nella fase di esecuzione del contratto, stante la già esaustiva funzione sanzionatoria dell'art. 1815 c.c., in assonanza alla disciplina penalistica del reato di usura previsto all'art. 644 c.c., con previsione dell'esclusione dell'obbligo di pagamento di interessi.

Deve altresì rigettarsi la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., per non avere l'attore, specificamente dedotto e provato, come ritenuto da costante giurisprudenza, la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte avversa (tra le tante, Cass Sez. 1, Sentenza n. 21393 del 04/11/2005: *Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario).*

Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta l'attore deve essere condannato al pagamento in favore della Bipielle Società di Gestione del Credito s.p.a., quale procuratrice speciale della Banca Popolare di Lodi Soc. Coop. A.r.l. della somma complessiva di € 9.411,30 (€ 7.403,54 + € 2.007,76) per come determinata dal ctu, a titolo di saldo debitorio dei conti correnti di cui è causa, oltre interessi legali a far data dall'accertamento del ctu (19 marzo 2010) fino al saldo.

Stante la reciproca soccombenza le spese di lite vanno interamente compensate. Vanno infine poste a carico di entrambe le parti, in quote uguali, le spese per le ctu già liquidate con separato decreto.

p.q.m.

Il Tribunale Sciacca, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda di Martorana Giuseppe:

dichiara che il saldo finale del conto anticipo su fatture n. 000001116792 al 09/04/2004, era pari ad € 7.403,54 e il saldo finale del conto corrente ordinario n. 011163.0 al 09/04/2004, era pari ad € 2.007,76 e per l'effetto, condanna Martorana Giuseppe al pagamento in favore della convenuta Bipielle Società di Gestione del Credito s.p.a., in persona del l.r.p.t. quale procuratrice speciale della Banca Popolare di Lodi Soc. Coop. A.r.l., della somma complessiva di € 9.411,30, oltre interessi legali dal 19 marzo 2010 fino all'effettivo soddisfo;
respinge le altre domande;
compensa interamente le spese di lite;
pone a carico di entrambe le parti in quote uguali le spese di ctu già liquidate con separato provvedimento.

Così deciso in Sciacca il 1^a febbraio 2012 con minuta depositata in pari data.

Il giudice unico
[Signature]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Anna Lo Carmine
[Signature]

Depositato oggi in cancelleria
Sciacca, il 1 FEB 2012
Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Anna Lo Carmine
[Signature]

È copia conforme all'originale
16 FEB 2012
CANCELLERIA GIUDIZIARIA
Dott.ssa Anna Lo Carmine
[Signature]

*in corso di
registrazione
per praticità
f. n. 101 P*

ESTRATTO CONTO

9

ESTRATTO AL 30/04/2004
 DEL CONTO ANTICIPO FATTURE
 NUMERO 000001116792
 DIPENDENZA N. 00335
 PRESSO RIBERA
 FOGLIO N. 1 INVIO N. 2

MARTORANA GIUSEPPE
 VIA SALITA RIGGIO 3
 92012 CIGLIOLIANA

COORDINATE BANCARIE (IBAN)

PAESE	C.D.	CIN	C.O.D. ABI	C.A.B.	NUMERO CONTO
IT	83	D	15164	83090	000001116792

DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	M.C.V. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
		51.460,00		SALDO INIZIALE DEL 31/03/2004
09/04	09/04/2004	2.579,80		INTERESSI E COMPETENZE AZZERAMENTO CONTO PER APERTURA AUTOMATICA SOFFERENZA
	09/04/2004		54.339,80	GIRO CONTO SOFFERENZE AZZERAMENTO CONTO PER APERTURA AUTOMATICA SOFFERENZA
				SALDO FINALE
				PARI A LIRE 0

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 1 SETT. 1993 N. 385, IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA CHE IL PRESENTE ESTRATTO CONTO E' CONFORME ALLE SCRITTURE CONTABILI DI DETTO ISTITUTO E CHE IL CREDITO IVI RISULTANTE E' CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE.

BANCA POPOLARE DI LODI
 Agenzia di RIBERA (Ag)

E' in mancanza di reclamo specifico per iscritto da parte Sua/Vostri estratto di conto corrente di intende approvato trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.
 Via di sede assise in modo istuale - Autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 2282673 del 02/01/1974

Dip. 335, Corso Umberto I 110 - 52016 RIBERA

ESTRATTO AL: 30/04/2004
 DEL CONTO: ORDINARIO
 NUMERO: 000001116388
 DIPENDENZA N.: 00335
 PRESSO: RIBERA
 FOGLIO N.: 2 INVIO N.: 2

MARTORANA GIUSEPPE
 VIA SALITA RIGGIO 3
 92012 CIANCIANA

COORDINATE BANCARIE (IBAN)					
PAESE	C.D.	CIN	COD. ABI	C.A.B.	NUMERO CONTO
IT	30	D	05164	83090	000001116388

DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
			18.480,00	SALDO INIZIALE DEL 31/03/2004
09/04	09/04/2004	1.177,24		INTERESSI E COMPETENZE AZZERAMENTO CONTO PER APERTURA AUTOMATICA SOFFERENZA
09/04	09/04/2004		17.657,25	GIRO CONTO SOFFERENZE AZZERAMENTO CONTO PER APERTURA AUTOMATICA SOFFERENZA
				AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 1 SETT. 1993 N. 385, IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA CHE IL PRESENTE ESTRATTO CONTO E' CONFORME ALLE SCRITTURE CONTABILI DI DETTO ISTITUTO E CHE IL CREDITO IVI RISULTANTE E' CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE.
				BANCA POPOLARE DI LODI Agenzia di RIBERA (Ag)
			0,00	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 0

NOTE: in mancanza di reclamo specifico per iscritto da parte Sua/Vostro l'estratto di conto corrente si intende approvato trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.
 Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Intendenza di Finanze di Milano n. 22626/73 del 02/01/1974

BANCA POPOLARE DI LODI - Soc. coop. a r.l. - Sede sociale e Direzione generale Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi - Cap. Soc. Euro 862.227.726,00 - Cod. Fiscale e Reg. Impr. di Lodi n. 00891360150 - B.I.C. SPAL IT ML - Aderenti al "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi"